

SENTENZA N° 3139/2009
REPERTORIO N° 2547/2009

40
[Handwritten signature]

RG. N. 19583/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 6 ^ CIVILE

9 MAR 2009

in persona del Giudice Unico Dott. Salvatore Di Blasi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, trattenuta in decisione all'udienza dell' 23.12.08, promossa con atto di citazione notificato il 15.03.07 a ministero dell'Uff. Giud. addetto all'U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Milano

da







Rappresentata e difesa giusta procura ad litem in atti, dall' avv. Franco Fabiani, domiciliato presso la cancelleria del Tribunale sede di Milano

- attrice -

contro



Rappresentata e difesa dagli avv. ti  e 

 giusta procura alle liti in atti presso lo studio in 

 hanno eletto domicilio;

- convenuta-


Oggetto: 140041 - deposito bancario...

AW. FABIANI
TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
3 APR. 2009
RICHIESTA N. *1113*
COPIA CONFORME
CON SENZA URGENZA
APPLICARE MARCHE PER DIRITTI
Euro *1.122*

GIUFFRÈ
29 MAR 2009
RICHIESTA N. *1113*
APPLICARE MARCHE PER DIRITTI
Euro *1.122*

DIRITTI N. *1113*
Circ. n. *1113*
Milano, *3 APR 2009*
PAGAMENTO
Milano, *3 APR 2009*
IL CANCELLIERE

~~GOPTA~~
~~UFFICIO~~
ORIGINALE



TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

Nella causa r.g. 19583/07 – G.I. dott. Salvatore Di Blasi – promossa da:

ATTORE: [REDACTED]

CON L'AVV. FRANCO FABIANI

CONTRO

CONVENUTO: [REDACTED]

CON L'AVV. [REDACTED]

FOGLIO DI PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*,

accertata e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi e di C.M.S. condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare alla attrice la somma di € 4.838,63 come risultante dalla esperienza istruttoria – si veda in particolare la pg. 13 e 14 della perizia - in risposta al formulato quesito peritale, oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti

STUDIO LEGALE FABIANI

• ed onorari.

Con osservanza.

Como-Milano, 23 dicembre 2008

Avv. FRANCO FABIANI

97

TRIBUNALE DI MILANO
R.G. 19583/07 Sez.VI civile - Di Blasi

Conclusioni per la convenuta [REDACTED]
(già denominata [REDACTED])

Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, pre-
vie le declaratorie del caso:
= Respingere le domande dell'attrice, e comunque accogliere le
difese ed eccezioni anche subordinate della Banca concludente;
= Col favore delle spese giudiziali e conseguenti.

Conclusioni attive: in foglio a verbale.

- " concorrente: " " "

Svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato a mezzo del
messaggio postale il 25/3/07, la [redacted]
[redacted], in persona del liquidatore [redacted]

[redacted] conveniva in giudizio
la [redacted] per sentirla condannare

al pagamento delle somme di € 35.188,52, o altre
accertanda, per interessi anatocistici e com-
missioni di massimo scoperto addebitate
sul conto corrente intrattenuto con la controparte

la concorrente, costitutasi in giudizio, contesta
la domanda attiva, chiedendone il rigetto.

Dispositiva la relazione della consulenza
contabile disposta, nelle conclusioni
della parte, come in epistola disposta, la
causa passa in decisione.

Motivi della decisione.

- La domanda attiva merita accoglimento.

Dalla consulenza contabile disposta è
risultato che la banca concorrente, in rela-
zione al contratto di conto corrente intrat-
tenuto con l'attiva, aveva incamerato l'im-

periodi di € 2.000,00 per quadrimestre cum-
mulato e di € 2.377,74 per commissioni
di massimo scoperto, con interessi di
€ 460,03 su queste ultime.

L'importo addebitato per interessi an-
ticipati deve considerarsi illegittimo,
in quanto basato su un uso negoziale
e non su uso normativo, come da
giurisprudenza di legittimità e di merito
largamente consolidate; mentre, quanto
alle commissioni di massimo scoperto,
il supposto rapporto obbl'atorio, o patto con-
trattuale, deve ritenersi nullo per totale man-
ca di causa giustificativa, poiché la
ricorrenza della utilizzazione messa a
disposizione dalle banche consiste negli
interessi corrispettivi e tali interessi dovranno
essere calcolati, nelle misure, tempo e
titolo convenuti, sulla somma concreta-
mente utilizzata, per tutto il periodo di tempo
per cui è stata utilizzata.


La eccezione di inspiegabilità delle somme
ex art. 2034 c.c., sollevata dalle controparti,
contrasta col carattere non spontaneo
del versamento delle somme, illegittimo,

mente trattenute dalle banche.
Le spese del giudizio e quelle di condanna
segnono le soccombente, con detrazione
del diritto (€ 59,00) e onorario (€ 165,00)
per una sola dichiarata collaborazione e
conciliazione, ed esposti con note, pur
in assenza di comparizione e deposito di repulere
(perdi mancante dell'originale dell'atto in-
traduttivo) e ordinato fascicolo di parte.

F.D.M.

Il Tribunale, definitivamente pronun-
ciando, condanna la convenuta
al pagamento in favore dell'attrice
delle somme di €. 4.838,63, -
con interessi legali dalle dovute;
condanna la convenuta al pagamento
delle spese processuali: (liquidate in
€ 358,00 per esborzi, € 425,00 per
diritto € 500,00 per onorari) e a
quelle di condanna (€ 3000,00), oltre
accessori di legge.

Così deciso in Milano il 19
febbraio 2009.



Il g. u.
P. flow